



Consultazione dei registri di stato civile e degli atti anagrafici

Ai sensi dell'art. 122 del Codice dei beni culturali (D.lgs. 42/2004), i documenti conservati negli archivi storici comunali sono liberamente consultabili, ad eccezione, fra gli altri, di quelli contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, che diventano consultabili settanta anni dopo la loro data. In questa categoria rientrano anche gli atti anagrafici e di stato civile.

Tutti i **registri dello stato civile** conservati presso l'Archivio storico comunale (dal 1806 al 1925) sono pertanto **liberamente consultabili** per scopi storici e riproducibili in copia fotostatica **ad esclusivo uso personale**, ad eccezione delle eventuali annotazioni successive alla formazione dell'atto apposte negli ultimi settanta anni, che sono escluse dalla consultazione. Non sono previste limitazioni preventive riguardo all'accesso alle particolari categorie di dati personali, di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, stante il rilevante interesse pubblico dei trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi storici degli enti pubblici (art. 2-sexies D.lgs. 196/2003). La responsabilità sull'utilizzo per scopi storici di documenti contenenti dati personali ricade esclusivamente sugli utenti, come previsto dalle Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica (Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 513/2018).

Poiché la fruizione digitale degli atti dello stato civile per ricerche storiche o genealogiche, laddove possibile, risponde anche e soprattutto ad una non più differibile urgenza di tutela e salvaguardia degli originali cartacei, la cui continua usura potrebbe comprometterne irrimediabilmente l'integrità, si informa che sul **Portale Antenati** del Ministero della Cultura – sezione Archivio di Stato di Parma (<https://antenati.cultura.gov.it/archivio/archivio-di-stato-di-parma/>) sono pubblicati e liberamente consultabili i **registri e gli indici decennali dello stato civile del Comune di Parma, dei comuni cessati e aggregati e degli altri comuni della provincia dal 1806 al 1910**.

Per i restanti registri, relativi alle annualità **1911–1925**, è possibile accedere all'Archivio Storico Comunale per la **consultazione in loco** degli stessi, previo appuntamento via e-mail (archivio.storico@comune.parma.it). Con le stesse modalità è possibile richiedere un appuntamento per la consultazione dei **cartellini anagrafici** relativi a **persone nate entro il 1925** e i **fogli di famiglia** anagrafici o di censimento **fino al 1905**. In tutti i casi sarà possibile consultare fino a un **massimo di cinque pezzi a seduta**, come da Regolamento della sala studio. In caso di impossibilità a recarsi in

Archivio, la digitalizzazione e l'invio tramite e-mail di **ciascun documento** saranno soggetti al pagamento di **Euro 2,00** per diritti di riproduzione.

Richiesta e rilascio di certificati ed estratti di stato civile e certificati anagrafici storici

Ai sensi dell'art. 1, commi 637-638 Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 376/2025, dal 1 gennaio 2026 le richieste di **certificati ed estratti di stato civile** formati da oltre un secolo sono assoggettate al pagamento di un contributo amministrativo pari ad **Euro 200,00 per ciascun atto** (indipendentemente dal numero di copie), contributo ridotto a **Euro 100,00 in caso di indicazione precisa dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo cui l'atto si riferisce**.

Il contributo di cui al comma 637 non costituisce un "diritto" sul certificato o sull'estratto e, pertanto, deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o negativo. Di conseguenza, **non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca** e quindi di mancato rilascio del certificato/estratto. Il contributo suddetto si applica indipendentemente dall'uso e dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, ed altresì indipendentemente dal fatto che la stessa sia formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali (estratti su modello plurilingue). Il contributo si applica anche alle richieste di certificazione negativa (attestanti l'assenza di un determinato atto) e alle cosiddette "attestazioni di esatte generalità". Nel caso in cui la data e/o il nominativo indicati nella domanda si rivelassero errati, si procederà alla richiesta di integrazione della differenza fra l'importo pieno e quello ridotto già corrisposto (Euro 100,00).

I **certificati anagrafici storici** sono invece soggetti all'imposta di bollo di **Euro 16,00**, nonché al pagamento dei diritti di ricerca, pari ad **Euro 30,00** per ogni foglio di famiglia.

Ricordiamo infine che, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di anagrafe e di stato civile (D.P.R. 223/1989; D.P.R. 396/2000), gli **estratti per copia integrale** degli atti di stato civile, gli **estratti per riassunto con l'indicazione delle generalità dei genitori** (compresi gli estratti su **modello plurilingue o internazionale**) e i **certificati anagrafici storici** vengono rilasciati secondo le modalità previste dalla L. 241/1990 in materia di accesso documentale, ossia **previa motivata richiesta** comprovante un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto (la ricerca genealogica fine a se stessa non rientra in tale fattispecie).

